



COMUNE DI MATERA

**DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E STUDIO GEOLOGICO
FINALIZZATI AL “RECUPERO DEL TEATRO DUNI”**

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATI AL “RECUPERO DEL TEATRO DUNI”

1. PREMESSE

Con Determinazione RCG n. 02890 del 16/12/2020 (DetSet 522/2021 del 15/12/2021), questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio geologico, dei lavori di restauro del teatro “E. R. DUNI” (restauro conservativo e adeguamento alle normative di sicurezza).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Matera (in qualità di Stazione Appaltante), nonché le istruzioni relative ai documenti da presentare a corredo dell’offerta, alla procedura di aggiudicazione ed ogni ulteriore informazione essenziale relativa all’affidamento in questione.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L’Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, a qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione motivata del Comune, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti dell’Amministrazione stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Gli atti di gara, costituiti dal Bando, dal presente Disciplinare, dalla Domanda di partecipazione, dal Protocollo di legalità e dalla Determinazione dei corrispettivi, scaricabili sul sito <https://gare.comune.matera.it>.

I documenti sopra elencati saranno parte integrante del contratto.

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma

di e-Procurement del Comune di Matera, secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale del Comune di Matera, raggiungibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it> è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura di cui trattasi.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della nella "Guida per la registrazione al Portale" e della "Guida per la presentazione di un'offerta", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

L'operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, potrà richiedere assistenza, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza Tecnica".

Per la corretta presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e/o per la segnalazione di mancato funzionamento/malfunzionamento del Portale web, laddove necessario, l'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce la comunicazione, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione, che, immediatamente protocollata, viene presa in carico dalla Stazione appaltante. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Al fine della corretta trasmissione della comunicazione, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione di un'offerta telematica".

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è: Comune di Matera, codice NUTS ITF52.

CIG: 9024318EC9

CUP: I12B20000040006

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Biagio Ferrara, e – mail ferrara.biagio@comune.mt.it – tel. 0835 241229

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

L'appalto è disciplinato dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

La documentazione della presente procedura comprende, oltre al bando di gara e al presente disciplinare, i seguenti allegati:

- Domanda di partecipazione;
- Protocollo di legalità;
- Determinazione dei corrispettivi

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma e-procurement del Comune di Matera raggiungibile al sito <https://gare.comune.matera.it>.

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
- sul portale web dell'Osservatorio Regionale;
- sul portale web <https://gare.comune.matera.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, da inoltrare esclusivamente a mezzo della citata Piattaforma telematica, entro le ore 12:00 del giorno **14.01.2022**. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella [Guida per la registrazione al Portale](#), individua la presente procedura attraverso la voce "Richieste di offerta", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione.

Al fine della corretta trasmissione del quesito, l'operatore economico prende visione della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#). Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma di e-Procurement della stazione appaltante, disponibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it/N/G00027>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la citata Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

3.1 Oggetto dell'appalto.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio geologico,

dei lavori di restauro del teatro “E. R. DUNI” (restauro conservativo e adeguamento alle normative di sicurezza).

L’immobile oggetto della presente procedura è stato dichiarato d’interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 comma 1 e comma 3 lettera d) del D.Lgs. n. 42/04. Il cinema teatro DUNI costituisce un importante esempio di architettura moderna realizzata nel secondo dopoguerra dall’architetto materano di rilievo nazionale Ettore Stella. L’amministrazione comunale appaltante intende conseguire l’obiettivo di conservarne nella sua integrità l’architettura e la destinazione funzionale. **Gli interventi di adeguamento funzionale non dovranno, pertanto, modificare la spazialità interna e gli elementi architettonici che caratterizzano il manufatto. La destinazione d’uso finale sarà quella originaria ovvero lo stabile sarà destinato a “CINEMA TEATRO”.**

I servizi oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 71000000 – 8 – Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	IMPORTO NETTO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	142.003,15
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	122.925,25
STUDIO GEOLOGICO	7.144,68
DIREZIONE DEI LAVORI	191.245,14
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO	463.218,22

Gli importi sopra riportati comprendono anche il coordinamento della sicurezza.

Resta a completo carico dell’affidatario ogni onere strumentale, organizzativo e consultivo necessario per l’espletamento delle prestazioni fino all’approvazione di entrambi i livelli di progettazione, alla successiva direzione dei lavori, comprese le pratiche catastali, al coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e comunque ogni servizio necessario all’ottenimento del certificato di agibilità.

L’affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a produrre tutte le copie necessarie per l’ottenimento dei pareri e per ogni altra attività fino al collaudo dell’opera, compreso i file elettronici su apposito supporto informatico, a relazionare sulle prestazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento. **Sono altresì compresi nell’incarico, senza nessun compenso e/o spesa aggiuntivi, tutte le riunioni ritenute necessarie dal RUP, con l’Amministrazione e presso Enti preposti al rilascio di pareri assenti e nulla osta comunque denominati, le attività di partecipazione con i cittadini, nonché sopralluoghi e rilevazioni occorrenti.**

In ogni fase, il progetto deve comprendere tutti gli elaborati necessari alla sua approvazione. Il progetto esecutivo deve essere comprensivo di tutti gli elaborati per la cantierizzazione dell’opera niente escluso.

Il soggetto incaricato dovrà, pertanto, presentare tutti gli elaborati necessari, nei modi e nelle quantità richieste dai vari enti titolati ad esprimere parere, per acquisire tutti gli atti di assenso presupposti necessari all’approvazione del progetto, anche a mezzo di conferenze di servizio, prima di procedere al completamento della progettazione esecutiva.

Salvo diversa indicazione della stazione appaltante, tali atti comprenderanno, in via indicativa e non esaustiva:

- elaborati strutturali da presentare ai fini della denuncia di cui all’art. 65 del dpr 380/2001;

- elaborati necessari all'ottenimento dei pareri propedeutici e del certificato di prevenzione antincendio (CPI);
- elaborati per la richiesta del parere igienico sanitario della competente ASL;
- parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- tutti gli atti necessari all'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile;
- ogni altro atto necessario alla progettazione ed esecuzione dell'opera tenuto conto che l'**immobile oggetto della presente procedura è stato dichiarato d'interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lettera d) del D.Lgs. n. 42/04.**

I due livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, e la successiva direzione di restauro architettonico, strutturale e impiantistico dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito nel D.M. 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché negli art. 23 e 147 del d.lgs 50/2016 e s.m. e i., negli art. 24 e seguenti, 33 e seguenti e 241 e seguenti del D.P.R. 207/2010, il DM 49/2018, nonché in ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale vigente in materia, con specifico riferimento a quelle in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici riguardanti beni del patrimonio culturale”*.

3.2 Importo a base di gara

Il compenso, a corpo, posto a base di gara spettante per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico è stato stimato in **€ 463.318,22** oltre IVA, Inarcassa e altri oneri come per Legge, con riferimento al decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8 del Codice”* (in seguito: D. M. 17.6.2016) e Circolare Ministeriale n. 6679 del 01/12/69.

Esso, in rapporto alle prestazioni da eseguire, è così suddiviso:

Tabella n. 2 – Prestazioni ed importi corrispondenti

PRESTAZIONI	IMPORTO NETTO €	ONERI PREVIDENZIALI 4%	SOMMANO €	IVA 22% €	IMPORTO LORDO €
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	142.003,15	5.680,13	147.683,28	32.490,32	180.173,60
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	122.925,25	4.917,01	127.842,26	28.125,30	155.967,56
RELAZIONE GEOLOGICA	7.144,68	285,79	7.430,47	1.634,70	9.065,17
DIREZIONE DEI LAVORI	191.245,14	7.649,81	198.894,95	43.756,89	242.651,83
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	463.318,22	18.532,73	481.850,95	106.007,21	587.858,16

L'importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall'offerta economica, oltre agli oneri di legge.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti relativi alle attività professionali

oggetto dell'incarico previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dalle norme del Codice civile e dei Codici Deontologici.

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all'onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.

Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti relativi alle attività professionali oggetto dell'incarico previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dalle norme del Codice civile e dei Codici Deontologici.

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, introdotto dall'art. 19-quaterdieces, co. 3, del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, al professionista affidatario non saranno richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Tabella n. 3 –Categorie e ID – Grado di complessità

Categoria e ID	Grado di complessità
Strutture - S.03	0,95
Restauro - E.22	1,55
Impianti idraulici - IA.01	0,75
Impianti meccanici - IA.02	0,85
Impianti - IA.03	1,15
Relazione geologica - QbII.13	

I costi della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a €.0,00, in quanto trattasi di servizi che rientrano nella casistica dei lavori di natura intellettuale citati dall'art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., per i quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 del già citato articolo.

La Stazione appaltante, pertanto, non ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), non ricorrendovi l'obbligo

L'appalto è finanziato con fondi dell'ITI MATERA PO FESR 2014/2020.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO: FASI E PRESTAZIONI

Gli elaborati progettuali da redigere ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, dovranno essere presentati entro i termini sotto elencati:

Fase 1: 60 giorni

- REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA

La consegna del progetto definitivo, comprensivo di rilievi, prove sui materiali e relazione geologica e quant'altro occorresse dovrà effettuarsi entro **sessanta (60) gg.** dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività da parte dell'Amministrazione e/o alla firma del contratto d'incarico. A seguire, la stazione

appaltante provvederà ad istruire le procedure finalizzate allo svolgimento delle conferenze di servizio per l'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti competenti. Alla conclusione si procederà alla presa d'atto degli esiti della Conferenza e all'approvazione del progetto definitivo. Le copie cartacee e digitali del progetto definitivo necessarie alle suddette attività saranno a completo carico dell'affidatario.

Precisazioni.

Il professionista, nella redazione del progetto definitivo, dovrà:

- attenersi alle indicazioni e rispettare il progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 00312/2020 del 20/11/2020;
- prevedere tutti gli elementi propedeutici all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente;
- sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo;
- predisporre gli elaborati prescritti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010;
- studiare il bene con riferimento al valore storico documentale dell'intero complesso e del contesto ambientale in cui è inserito;
- approfondire gli apporti disciplinari necessari e definire i collegamenti interdisciplinari per il coordinamento degli interventi da eseguire;
- definire in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso;
- prescrivere le modalità esecutive delle operazioni tecniche;
- definire gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzioni attribuite al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto;
- configurare nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado;
- soddisfare i contenuti prescritti dalle norme vigenti relativi alla progettazione definitiva relativa alla specificità del bene oggetto d'intervento.

In ragione dei vincoli esistenti non sono ammesse varianti agli aspetti architettonici dell'immobile oggetto di intervento (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sagoma, volumi, superfici, caratteristiche compositive generali). L'incaricato è tenuto ad elaborare tutti i documenti prescritti per il progetto definitivo dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010, e dalle norme relative ai beni culturali, tenendo conto della specificità del bene.

Fase 2: 30 giorni

- REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Dalla comunicazione dell'approvazione del progetto definitivo decoreranno i tempi, fissati in **30 (trenta) gg.**, per la consegna del progetto esecutivo, che dovrà recepire tutte le prescrizioni eventualmente contenute negli atti di assenso comunque denominati espressi in sede di Conferenza di Servizio. Il progetto esecutivo consiste nell'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i

piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.P.R. 207/2010, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- k) piano particellare di esproprio (se necessario)

Successivamente alla consegna del progetto esecutivo sarà avviata la procedura di verifica e validazione dello stesso, durante la quale il soggetto titolare dell'incarico sarà tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per effettuare le eventuali modifiche e integrazioni richieste, presenziando alle riunioni in contraddittorio con i verificatori. Al momento dell'approvazione del progetto esecutivo l'incarico di progettazione potrà considerarsi concluso.

Il progetto - che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg compatibile AutoCAD + doc compatibile Word e/o OpenOffice + Primus o equivalente con eventuali file di interscambio se i documenti sono redatti con altri software).

Il professionista si impegna a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente Disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

Dopo la consegna del progetto esecutivo sarà avviata la procedura di verifica e validazione ex art. 26 del Codice, durante la quale il soggetto titolare dell'incarico sarà tenuto a fornire tutta la necessaria assistenza per apportare le eventuali modifiche e integrazioni richieste, presenziando alle riunioni in contraddittorio con i verificatori.

L'incarico si intenderà concluso a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

VARIANTI

Qualora si rendesse necessario, durante l'esecuzione dei lavori, l'affidatario dovrà assicurare la predisposizione di varianti al progetto ex art. 149 del Codice, l'immediata comunicazione al Responsabile

del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione contenente tutti gli elementi utili per effettuare una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La redazione della perizia di variante dovrà avvenire solo se espressamente autorizzata dalla stazione appaltante con apposito atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella stessa misura percentuale rispetto all'aumento dell'importo delle opere, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuale offerti in sede di gara.

Il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza aumento dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti, contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere dell'edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, indagini geologiche ecc., nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, A.S.S., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche. dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built", e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento del C.P.I., dell'agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti.

Dovrà essere redatta e presentata presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, completa di tutta la documentazione prescritta dalla legge e quella integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco, compresi tutti i contatti preliminari, in corso d'opera e finali, nonché ogni altra verifica necessaria, con il Funzionario assegnato, nonché l'assistenza alle visite per il rilascio del C.P.I., dell'agibilità in relazione alle destinazioni previste per gli edifici e quant'altro necessario, compreso la CVLPS, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla – osta prescritti dalla vigente normativa. In particolare si evidenzia che l'aggiudicatario deve possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini della richiesta/rinnovo del C.P.I..

Il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- as built dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche);
- manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la pratica completa di cui al precedente punto;
- ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini dell'ottenimento di tutti i collaudi necessari.

Fase 3: Pari alla durata dei lavori

- DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L'attività di Direzione Lavori avrà inizio con l'adozione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del provvedimento di istituzione dell'ufficio di Direzione Lavori costituito ai sensi del vigente D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. **La proposta di costituzione dell'ufficio di D.L., dovrà essere**

espressamente prevista dall'offerente in fase di partecipazione alla gara. Nella proposta dovranno essere indicati i nominativi e gli incarichi che ogni componente l'ufficio dovrà ricoprire in ragione dell'esperienza e delle qualifiche del singolo professionista indicato. I compiti devono essere assegnati a professionisti in possesso della specifica esperienza maturata come prescritta dal presente Disciplinare. **La prestazione di direzione lavori si concluderà con la firma del Certificato di Collaudo provvisorio.** Nessun compenso sarà dovuto per qualsiasi attività eventualmente svolta precedentemente alla comunicazione della costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori.

Al direttore dei lavori fanno capo tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. n. 50/2016, e dal decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti, 7 marzo 2018, n. 49, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
 - d) espletare i compiti di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tale circostanza dovrà esplicitamente essere dichiarata in sede di formulazione dell'offerta.
- Il Direttore dei Lavori potrà essere coadiuvato da Direttori Operativi e Ispettori di cantiere nel rispetto della vigente normativa, purché dette figure siano individuate già in fase di formulazione dell'offerta e siano dotate dei requisiti di legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

L'operatore economico affidatario dovrà garantire:

A. l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

B. il rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento, il rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e la verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L.;

C. gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza che devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL, e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni contabili, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;

D. la tenuta di tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamentari e, in specie, l'aggiornamento quotidiano del giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), l'aggiornamento di tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale;

E. la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da Soprintendenza, ASL e VVFF, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta

e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza quindicinale, mediante la redazione di apposita relazione. La relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

F. la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti finanziatori dei contributi per la realizzazione dell'opera, e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente Disciplinare;

G. lo svolgimento di tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente compresa l'assistenza nella eventuale fase di contenzioso rispetto;

H. i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico - organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le successive pratiche di allacciamento, nonché l'assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con detti Enti.

I termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all'espletamento per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati. I progetti dovranno contenere tutti gli elaborati previsti dal Codice degli Appalti pubblici e dal D.P.R. 207/2010 e dovranno essere completi dei pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, degli Enti competenti e comunque da ogni altro elaborato ritenuto necessario dal RUP.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti**

di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5.1 UNITÀ MINIME RICHIESTE

Il Gruppo di Progettazione dovrà essere composto complessivamente da almeno 8 (otto) specifiche unità/specializzazioni compreso il giovane professionista. Tuttavia i ruoli possono essere ricoperti dal medesimo professionista purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna specializzazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[aisensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 co. 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative;
- con riferimento ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016 n. 263 e più specificatamente:

- i professionisti singoli o associati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT 263/2016;
- le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT 263/2016;
- le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT 263/2016;
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, co. 1, lett. e) del Codice devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 3 e 4 del Decreto MIT 263/2016. Si evidenzia, in particolare, che i suddetti raggruppamenti devono prevedere la presenza di un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista, che rivesta uno dei ruoli individuati dall'art. 4, co. 2, del Decreto MIT 263/2016. Per le figure professionali dove non è richiesto il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma tecnico attinente alla tipologia di servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di **partecipazione richiesti**.
- i consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto MIT 263/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Tutte le tipologie di società e i consorzi, devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti

con quelle oggetto della presente procedura di gara. Le società di cooperative e i consorzi di cooperative devono essere in possesso, altresì, **dell'iscrizione nell'apposito albo.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

I Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti dovranno produrre gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura) per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.

I professionisti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei, dovranno produrre, a pena d'esclusione, i modelli di partecipazione debitamente sottoscritti, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005..

Non sono ammesse modificazioni, a pena d'esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato nell'offerta presentata salvo quanto disposto dall'art. 48 comma 9 del D.lgs 50/2016.

7.1.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

a) Iscrizione agli appositi albi professionali

Come previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico ciascuno per la rispettiva competenza.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

b) Dichiarazione modalità di partecipazione

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato dello svolgimento del servizio e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D. M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per i professionisti di cui ai punti nn. da 1 a 8 della tabella n. 4:

a) possesso degli specifici titoli, requisiti ed esperienze professionali prescritti dal presente Disciplinare. Si evidenzia anche che il possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo viene autocertificato dal concorrente, indicando nell'apposita sezione del DGUE "Parte IV- Criteri di selezione" "SI" quale risposta alla domanda *"Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti"*.

L'operatore economico deve compilare il modulo predisposto dalla S.A. "Allegato A_Proposta struttura operativa e dichiarazione d'impegno" sottoscritto da tutti i soggetti (persone fisiche) di cui alla tabella 4 componenti la struttura operativa.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Tabella n. 4 – Struttura minima del Gruppo di progettazione

RUOLO		REQUISITI	UNITA'	
1	Architetto con funzioni di Coordinatore e Responsabile del restauro architettonico	Possesso di: - laurea quinquennale "vecchio ordinamento" o magistrale; - abilitazione ed iscrizione all'Ordine degli Architetti, cat. A; - comprovata esperienza nel settore oggetto dell'incarico ed in particolare nella progettazione e/o direzione interventi di restauro di opere in ambito beni culturali	1	I ruoli possono essere ricoperti dal medesimo professionista purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna specializzazione
2	Esperto impiantista	Tecnico abilitato ed iscritto all'Ordine e/o albo Professionale, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell'incarico e con curriculum caratterizzato dalla progettazione e/o direzione di opere similari	1	
3	Architetto e/o ingegnere, esperto	Figura professionale di Architetto o Ingegnere, in possesso di laurea quinquennale del "vecchio ordinamento"	1	

		o magistrale, abilitato ed iscritto all'Ordine degli Architetti o ingegnere, cat. A, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell'incarico e con curriculum caratterizzato dalla progettazione e/o direzione di opere simili	
4	Esperto antincendio	<ul style="list-style-type: none"> - Abilitazione e iscrizione all'Ordine e/o albo Professionale; - Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. con curriculum caratterizzato dalla progettazione e/o direzione di opere simili 	1
5	Geologo	Iscrizione all'Ordine dei Geologi con curriculum caratterizzato dalla esecuzione di servizi relativi a opere simili	1
6	Ingegnere del suono	<ul style="list-style-type: none"> - Abilitazione e iscrizione all'Ordine e/o albo Professionale; - Iscrizione nell'elenco dei tecnici abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 e s.m. e i. con curriculum caratterizzato dalla esecuzione di servizi relativi a opere simili 	1
7	Tecnico Esperto Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Abilitazione e iscrizione all'Ordine e/o albo Professionale di riferimento; - Abilitazione a ricoprire l'incarico di coordinamento della sicurezza ai sensi dell'art. 98 del d.lgs 81/2008 e s.m. e i. con curriculum caratterizzato dalla esecuzione di servizi relativi a opere simili; 	1
8	Giovane professionista (ingegnere o architetto)	Iscrizione all'Ordine professionale da non più di 5 anni. La presenza del giovane professionista non equivale all'obbligo di associazione nel	1

		raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma diretta mediante rapporto di dipendenza con il concorrente, fermo restando l'obbligo per il concorrente stesso di individuarlo nominalmente già al momento della presentazione dell'offerta.	
--	--	---	--

In aggiunta alle competenze minime inderogabili di cui sopra e fermo restando i limiti e le qualificazioni delle singole competenze professionali, è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche. In ogni caso, qualora il partecipante non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, dovrà obbligatoriamente costituire raggruppamento temporaneo.

Tutti i partecipanti al gruppo di lavoro non possono essere indicati da più di un raggruppamento, pena l'esclusione.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti dovranno essere in possesso di un **fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a **€ 463.318,00**, ovvero pari all'importo a base d'asta.

Tale requisito è richiesto al fine di provare l'affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto del valore economico dell'appalto e della complessità delle prestazioni.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito indicati:

a) aver espletato, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, **servizi di ingegneria e di architettura** relativi a servizi appartenenti alle categorie e agli ID indicati nella successiva tabella n. 5, il cui importo complessivo sia pari ad **almeno 1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;

b) aver espletato, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, **due servizi “di punta” di ingegneria e architettura** con le seguenti caratteristiche: per ciascuna delle categorie e ID indicati nella successiva tabella n. 5, **due servizi analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche**, per un importo pari ad **almeno 0.40 volte** il valore di ciascuna delle categorie medesime.

Tabella 5 - Categoria, ID e importo dei servizi

strutture S.03 (grado complessità 0,95)	
Interventi di adeguamento sismico	€ 450.000,00
Restauro E.22 (grado di complessità 1,55)	
Sommano	€ 1.350.000,00
Impianti idraulici IA.01 (grado di complessità 0,75)	
realizzazione impianto idrico fognante	€ 50.000,00
Impianti meccanici IA.02 (grado di complessità 0,85)	
realizzazione di impianto a fluido	€ 380.000,00
Impianti IA.03 (grado di complessità 1,15)	
Acustica, quadri elettr., imp. Diffuss. Sonora, antincendio, fotovolt.	€ 1.168.000,00
Relazione geologica	€ 1.800.000,00

Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria edilizia le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Nel caso di prestazioni condivise con altri professionisti, l’importo dei lavori sarà suddiviso per il relativo numero, salvo dimostrazione di una diversa ripartizione della responsabilità.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi

professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time, Equivalent, FTE), in una misura uguale alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Per i professionisti singoli e associati, il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, **non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.**

In caso di partecipazione in R.T.P., il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti (persona fisica) iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 del codice nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il *“Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”*.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, **siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.**

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. **Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.** Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi

dell'art. 3, lett. vvvv) del codice **le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.**

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice.

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

Il requisito di cui al paragrafo "Requisiti di capacità tecnico/professionale" lett. c) (cc.dd. di punta) del presente disciplinare **non è frazionabile.**

La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale.

Il possesso dei requisiti previsti dal presente punto viene autocertificato dall'operatore economico, compilando l'apposito **Modello – Requisiti di capacità tecnica e professionale.**

La comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico/professionale ed economico/finanziaria in capo ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del codice possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società consorziata.

La comprova del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e precisamente:

- atti di approvazione e/o adozione di progetti;
- copia dei contratti e relative fatture;
- qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso del requisito ritenuta idonea dalla stazione appaltante.

La comprova del possesso dei requisiti "di punta" di cui alla precedente lettera b) è fornita secondo le modalità di seguito indicate:

- nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dallo stesso attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione del progetto da parte della p.a.) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; in alternativa l'operatore economico dovrà presentare:

A. copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie, le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;

B. copia delle fatture relative ai seguenti contratti;

C. copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.

Nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:

A. attestazione emessa dal committente, attestante il corretto svolgimento del servizio;

B. copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione, e nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;

C. copia delle fatture relative ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto).

c) Personale

- Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, in misura uguale alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

- Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

- In caso di partecipazione in R.T.P., il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

- Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti (persona fisica) iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;

- i dipendenti;

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di **risorse a tempo pieno** (*Full Time Equivalent, FTE*). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

Il possesso dei requisiti previsti dal presente punto viene autocertificato dal concorrente, indicando nella **sezione α** del DGUE "Parte IV- Criteri di selezione" "SI" quale risposta alla domanda "*Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti*".

La comprova del requisito è fornita mediante:

a) per i **soci attivi** estratto del libro soci;

b) per i **dipendenti**: da copia del Libro Unico del Lavoro di cui alla L. 133/2008, le denunce o distinte ai versamenti contributivi, copia dei contratti di lavoro e copia del modello CUD;

c) per i **collaboratori coordinati e continuativi**: dalla copia del relativo contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;

d) per i consulenti: copia delle dichiarazioni IVA annuali e fatture oppure documentazione contabile

attestante il pagamento del consulente. Si ricorda che devono essere computati solo i consulenti che abbiano fatturato almeno il 50% dal proprio fatturato annuo alla società concorrente.

Comunque per **tutti i soggetti** la comprova del requisito può essere fornita anche mediante qualsiasi altro documento da cui si possano evincere le dichiarazioni effettuate.

I soggetti interessati devono fornire una dichiarazione di conformità all'originale dei documenti allegando una copia del proprio documento di identità.

Nel caso in cui un servizio sia stato effettuato in R.T.P. (o simili) con altri operatori economici che non fanno parte del concorrente, si prende in considerazione solo la quota parte del servizio svolto dal concorrente alla presente procedura. A tal fine quest'ultimo dovrà indicare la percentuale della prestazione allo stesso direttamente imputabili.

In caso di affidamento di uno o più servizi prima della data di inizio del decennio di riferimento, per la dimostrazione dei requisiti, qualora l'importo parziale non si evinca da documenti riproducibili, all'importo del lavoro, cui si riferisce il servizio concluso entro la data di inizio del decennio di riferimento dovrà essere applicato un coefficiente riduttivo così calcolato:

$$B = \frac{(DF - DD)}{(DF - DI)}$$

con:

DF= data di fine del servizio DI= data di inizio del servizio

DD= data di inizio del decennio di riferimento

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, co. 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Inoltre, come chiarito dal Consiglio dell'Autorità in sede di aggiornamento delle linee Guida A.N.AC. n. 1, approvate con Delibera n. 417 del 1^o Maggio 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. n. 1237 del 13 giugno 2019: *“la mandataria, indipendentemente dal fatturato complessivo/speciale posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, dimostra il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante”*. Pertanto il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso non in termini assoluti ma in relazione ai requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara, a prescindere dagli importi totali dalla stessa posseduti. Dunque, l'operatore economico in possesso dei requisiti, per essere mandatario del RTP che voglia partecipare al raggruppamento invece che mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota

maggior di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D. M. 263/2016 di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D. M. 263/2016. Il nominativo del giovane professionista dovrà comparire nella "domanda di partecipazione" tra gli esecutori del servizio oggetto della gara.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione all'Albo, con riferimento a ciascuna figura professionale, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto **punto 7.3 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. **Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. b)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In particolare, come chiarito dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 14.11.2018, si precisa che il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi di punta" relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, nella singola categoria e ID, i due servizi di punta possono essere stati svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento (mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento) per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.

Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, è consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento.

Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.

Il requisito del personale di cui al **punto 7.3. lett. c)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti **del D. M. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1.1 lett. a)**, relativo all'iscrizione all'Albo, con riferimento a ciascuna figura professionale, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 6 e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante la compilazione della parte pertinente presente nell'Easy Dgue.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei **requisiti forniti** e delle **risorse messe a disposizione** dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, tramite piattaforma telematica, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria

ed eventuali dichiarazioni integrative, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero: "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista."

Il concorrente quindi indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **2%** dell'importo a base d'asta, e precisamente di importo pari ad **€ 9.266,36** ai sensi dell'art. 4 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice. La garanzia provvisoria è richiesta per garantire il rispetto del cronoprogramma stabilito con l'Ente finanziatore con riferimento ai tempi stabiliti per la stipula del contratto;

2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto della Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Puglia e Basilicata, codice IBAN: IT24V0526279748T20990001200, fideiussione bancaria o

assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, co. 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D. M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

A. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

B. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

C. essere conforme allo schema tipo approvato con D. M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 co. 9 e 104 co. 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*.

D. avere validità 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

E. prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo co. del codice civile;

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

4. riportare l'autentica della sottoscrizione;

5. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D. caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'art. 93, co. 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, è obbligatoria la visita dei luoghi. L'operatore economico dovrà dichiarare di aver adempiuto a tale obbligo nella domanda di partecipazione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 24/01/2022**.

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma telematica, con le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara, attraverso la piattaforma di E-procurement della stazione appaltante raggiungibile all'indirizzo internet: <https://gare.comune.matera.it>

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta tecnica" e "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale di e-procurement.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di marca temporale, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Help Desk operatori economici".

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, durante gli orari di ufficio. In concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a 48 ore prima; diversamente, non può essere garantita la risoluzione in tempo utile di quanto segnalato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

I concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto, devono definire, all'interno della scheda della gara di riferimento, la relativa forma di partecipazione.

L'offerta si compone della seguente documentazione:

Busta telematica "A" contenente la **Documentazione Amministrativa**, come indicato nel punto 15) del presente disciplinare di gara;

busta telematica "B" contenente l'**Offerta Tecnica**, come indicato nel punto 17) del presente disciplinare di gara.

busta telematica "C" contenente l'**Offerta Economica**, come indicato nel punto 18) del presente disciplinare.

Tutta la documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica), che costituirà l'offerta, dovrà essere firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla

procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e la Piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la suddetta Piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente:

- domanda di partecipazione;
- DGUE;
- PassOE;
- garanzia provvisoria;
- attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC;
- Patto di Integrità

La documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è firmata digitalmente e presentata a pena di esclusione:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), **dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;**

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, **dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.**

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura.

Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta

di bollo, si specifica che:

- In caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista in bollo debitamente firmata digitalmente;

- In caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del D. M. 17.06.2014, andrà caricato sulla piattaforma la scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda firmata digitalmente.

Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta si procederà ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1097.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente consegna il DGUE in formato elettronico compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto che rende l'offerta. La compilazione del DGUE è effettuata osservando le seguenti disposizioni:

l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;

l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr, Parte II, sez. C – art. 89 del codice “avvalimento”); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;

se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee ed i consorzi tra imprese, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste;

le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica entro l'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare.

Il concorrente compila il D.G.U.E. elettronico, secondo le previsioni del Comunicato del Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti del 05 aprile 2018, utilizzando la piattaforma EasyDGUE, raggiungibile al link <https://www.easydgue.it>.

L'operatore economico e/o la persona delegata nel corso della procedura di registrazione (si veda il manuale "Registrazione utente e operatore economico") accetta espressamente le "Regole tecniche relative al funzionamento del servizio EasyDGUE".

Al fine della compilazione del D.G.U.E., l'operatore economico, dopo aver selezionato la Stazione appaltante, Comune di Matera, individua la presente procedura inserendo nell'apposito campo il webcode 228E2NewNQCPr (si veda il manuale "Compilazione e presentazione del formulario").

In caso di partecipazione "congiunta" alla presente procedura (ad es. in RTI, avvalimento, ecc ...), l'operatore economico "principale" invita gli altri operatori economici a compilare il D.G.U.E. mediante la piattaforma EasyDGUE.

Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo 5 del manuale "Compilazione e presentazione del formulario".

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, co. 10 del Codice.

14.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **35,00** secondo le modalità di cui alla delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 Dicembre 2020 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021, pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

I soggetti di cui alla lett. C), art. 1 della citata delibera A.N.AC. n. 1121 del 29 Dicembre 2020, sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario

Il **codice CIG** attribuito alla presente procedura è **9024318EC9**.

A comprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di ai sensi dell'art. 1, co. 67 della l.266/2005.

14.5 PASSOE

Il concorrente allega PASSOE di cui all'art. 2, co. 3 lett. b) della delibera A.N.AC. n. 175/2016, per consentire alla Stazione appaltante l'accesso ai dati ed ai documenti ad esso associati (**che contenga, nel caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria e le mandanti; nel caso di consorzi, le consorziate designate; nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria**).

14.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del D. M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato

quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, co. 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del co. 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 conallegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. AVVALIMENTO (art. 89 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)

L'operatore economico concorrente, singolo o associato, nel caso in cui ricorresse all'istituto dell'**avvalimento** per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lettere b) e c) del Codice indicati nel presente Disciplinare di Gara, deve indicare nella sez. **C** della Parte II del **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nella "BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa" il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Detto contratto deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente:

- l'oggetto e la specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- **compilare il proprio DGUE elettronico e il modello di Dichiarazioni integrative art. 80;**
- rendere, utilizzando l'apposito **Modello di Dichiarazioni Oper. Econom. Ausiliario** disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le **ulteriori dichiarazioni** che non sono contenute nel DGUE e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente.

Il DGUE Elettronico, il "**Modello di Dichiarazioni integrative art. 80 DGUE**" e il "**Modello di Dichiarazioni Oper. Econom. Ausiliario**", compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale

rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nella piattaforma telematica nella "BUSTA DIGITALE A

- Documentazione amministrativa" da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

16. CONCORDATO PREVENTIVO

Nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato domanda di concordato preventivo o sia stato ammesso a concordato preventivo nel DGUE nella sez. C – parte III dovrà dichiarare di trovarsi in tale situazione, ai sensi dell'art. 110, co. 4, 5, e 6 del Codice.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo, sia stata subordinata da A.N.AC., ai sensi dell'art. 110, co. 6 del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, come dichiarato nel relativo DGUE, l'impresa ausiliaria, ivi indicata deve:

1- produrre un proprio **DGUE** e il "**Mod. di Dichiarazioni integrative**";

2- rendere, utilizzando l'apposito **Modello di Dichiarazioni Oper. Econom. Ausiliario** disponibile nella documentazione di gara, **i dati generali** dell'operatore economico, le **ulteriori dichiarazioni** che non sono contenute nel DGUE e la dichiarazione di obbligarci **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE elettronico, il "**Modello di Dichiarazioni integrative art. 80 DGUE**" e il "**Modello di Dichiarazioni Oper. Econom. Ausiliario**" compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nella piattaforma telematica nella "BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa" da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio stabile, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, co. 4, ultimo periodo, e co. 6, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

I documenti da caricare nella busta amministrativa sono riepilogati di seguito

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

17.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Tutta la documentazione tecnica, prescritta dal presente disciplinare e/o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica.

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, la proposta tecnica-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19.1, tenuto conto di quanto previsto al cap. VI, par. 1 delle "*Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate al D. Lgs. n. 56/17 con D.C. dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 138 del 21/02/2018, quanto segue:

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA, desunte dall'analisi della documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti e/o servizi tecnici realizzati dal concorrente negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i sub – criteri di seguito elencati:

- **A.1: Restauro (categoria E.22)** – Affinità e qualità di un servizio tecnico di tipo architettonico. La valutazione verterà sul grado di affinità del progetto e/o servizio architettonico prestato con quello oggetto della presente procedura e sulla qualità del servizio, mediante l'esame della relazione illustrativa, degli elaborati grafici e fotografici. Ai fini della valutazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

i. **Una relazione illustrativa**, costituita da un numero massimo di 4 facciate (formato A4, carattere dimensione 11, max 25 righe per facciata, senza computare nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari), contenente:

- una descrizione sintetica del servizio tecnico reso;
- nome della stazione appaltante, del committente e la localizzazione dell'intervento;
- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- eventuali elementi sintetici finalizzati a esporre le peculiarità/il grado di difficoltà delle attività svolte;
- numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL, ecc.;
- descrizione della rispondenza dei servizi prestati agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista della funzionalità, fruibilità e sicurezza degli spazi;
- i materiali utilizzati e/o previsti, con particolare riguardo all'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- i componenti edilizi che garantiscano la flessibilità di utilizzo degli ambienti e degli spazi interni;
- dotati per l'isolamento acustico e il risparmio energetico;
- i dispositivi di protezione al fuoco adottati;
- gli accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico - ambientale ottenute;
- le soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita);
- il costo a base di gara, il volume v.p.p. dell'intervento e il costo unitario di costruzione a mc v.p.p. riferito all'importo dei lavori a base di gara;

ii. **massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 (ciascuna di una sola facciata)** atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione.

In particolare negli elaborati grafici e/o fotografici il concorrente, per il progetto/servizio affine presentato, dovrà dimostrare:

- la capacità compositiva degli ambienti interni, dei volumi e degli spazi esterni (riportando piante, sezioni, prospetti, sistemazioni esterne, viste tridimensionali, ecc.);
- la capacità progettuale e comunque del servizio tecnico espletato a livello architettonico (riportando lo studio dei dettagli esecutivi dei nodi più significativi);
- la qualità grafica degli elaborati progettuali e/o del servizio tecnico reso intesa come: completezza delle informazioni in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, pulizia, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati.

- **A.2: Strutture (categoria S.03)** - Affinità e qualità di un servizio tecnico di tipo strutturale. La valutazione verterà sul grado di affinità del progetto e/o servizio strutturale prestato con quello oggetto della presente procedura e sulla qualità del servizio, mediante l'esame della relazione illustrativa, degli

elaborati grafici e fotografici. Ai fini della valutazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

i. **Una relazione illustrativa** , costituita da un numero massimo di 4 facciate (formato A4, carattere dimensione 11, max 25 righe per facciata, senza computare nel numero delle **cartelle le copertine e gli eventuali sommari**), **contenente:**

- una descrizione sintetica del servizio tecnico effettuato;
- nome della stazione appaltante, del committente e la localizzazione dell'intervento;
- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- eventuali elementi sintetici finalizzati a esporre le peculiarità/il grado di difficoltà delle attività svolte;
- numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL, ecc.;
- descrizione della rispondenza dei servizi prestati agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista della funzionalità, fruibilità e sicurezza degli spazi;
- i materiali utilizzati e/o previsti, con particolare riguardo all'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi;
- i componenti edilizi che garantiscano la flessibilità di utilizzo degli ambienti e degli spazi interni;
- i sistemi adottati per l'isolamento acustico e il risparmio energetico;
- i dispositivi di protezione al fuoco adottati;
- gli accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico - ambientale ottenute;
- le soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita);
- il costo a base di gara, il volume v.p.p. dell'intervento e il costo unitario di costruzione a mc v.p.p. riferito all'importo dei lavori a base di gara;

ii. **massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 (ciascuna di una sola facciata)** atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione.

- In particolare negli elaborati grafici e/o fotografici il concorrente, per il progetto/servizio affine presentato, dovrà dimostrare:
 - la capacità di risoluzione di problemi strutturali dei volumi (riportando piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi, viste tridimensionali, ecc.);
 - la capacità progettuale a livello strutturale (riportando lo studio dei dettagli esecutivi dei nodi più significativi);
 - la qualità grafica degli elaborati progettuali e/o del servizio tecnico reso intesa come: completezza delle informazioni in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, pulizia, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati.
- **A.3: Impianti (categoria IA.03)** - Affinità e qualità di un servizio tecnico di tipo impiantistico – meccanico. La valutazione verterà sul grado di affinità del progetto e/o servizio riguardante impianti meccanici a servizio di edifici civili prestato con quello oggetto della presente procedura e sulla qualità del servizio, mediante l'esame della relazione illustrativa, degli elaborati grafici e fotografici. Ai fini della valutazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

i. **Una relazione illustrativa** , costituita da un numero massimo di 4 facciate (formato A4, carattere

dimensione 11, max 25 righe per facciata, senza computare nel numero delle **cartelle le copertine e gli eventuali sommari**), contenente:

- una descrizione sintetica del servizio tecnico effettuato;
- nome della stazione appaltante, del committente e la localizzazione dell'intervento;
- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- eventuali elementi sintetici finalizzati a esporre le peculiarità/il grado di difficoltà delle attività svolte;
- numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL, ecc.;
- descrizione della rispondenza dei servizi prestati agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista della funzionalità, fruibilità e sicurezza degli spazi;
- i materiali utilizzati e/o previsti, con particolare riguardo all'osservanza dei Criteri Ambientali Minimi;
- i componenti edilizi che garantiscano la flessibilità di utilizzo degli ambienti e degli spazi interni garantendo il comfort degli occupanti;;
- i sistemi adottati per l'isolamento acustico e termico nonché per l'efficientamento degli impianti;
- gli accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale e le eventuali certificazioni di sostenibilità energetico - ambientale ottenute;
- le soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione dell'immobile (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita);
- il costo a base di gara, il volume v.p.p. dell'intervento e il costo unitario di costruzione a mc v.p.p. riferito all'importo dei lavori a base di gara;

ii. massimo n. 3 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 (ciascuna di una sola facciata) atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione.

In particolare negli elaborati grafici e/o fotografici il concorrente, per il progetto/servizio affine presentato, dovrà dimostrare:

- la capacità progettuale degli impianti meccanici (dimensionamento, schemi impiantistici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, ecc.);
- la qualità grafica degli elaborati progettuali e/o del servizio tecnico reso intesa come: completezza delle informazioni in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, pulizia, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati.

CRITERIO B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA, desunte dall'analisi dell'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico nonché delle schede curricula dei componenti della “struttura organizzativa”.

Ai fini della valutazione l'operatore economico dovrà produrre una relazione illustrativa con riferimento a ciascuno dei sub – criteri indicati di seguito, **composta da max 20 facciate** (formato A4, carattere dimensione 11, max 25 righe senza computare nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari), che dettagli:

- **B.1: Soluzioni metodologiche per la progettazione e per il supporto tecnico al committente**, descrivendo:

i. le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, l'adozione di buone pratiche dal punto di vista

progettuale, gli eventuali studi e le ricerche e le consulenze da condurre a supporto delle soluzioni progettuali;

ii. le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi e dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel luogo in cui si realizzeranno i lavori;

iii. le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste, evidenziando fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

iv. grado di innovatività e originalità della proposta, anche con riferimento alle eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al documento preliminare alla progettazione;

v. il grado di qualità e completezza nell'utilizzo della tecnica di progettazione con modellazione BIM finalizzata a migliorare ed ottimizzare il processo di progettazione dell'opera nonché la qualità del progetto (se prevista);

- B.2: Soluzioni organizzative, descrivendo:

i. le modalità di svolgimento del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori;

ii. le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione del nome, della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;

3. dell'organigramma del gruppo di lavoro preposto all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;

4. la dotazione strumentale e le applicazioni che si intendono impiegare.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 14.1 del presente disciplinare ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

17.2 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Nella busta "B – Offerta tecnica" il concorrente dovrà inserire, ai sensi dell'art. 53, co. 5 lette a), del Codice, eventuale dichiarazione circa la sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Il soggetto concorrente è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare nel dettaglio le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, esplicitando le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale in

riferimento a precisi dati tecnici.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e non adeguatamente motivate.

La Stazione appaltante la Stazione Appaltante si riserva di verificare se l'inerenza del documento o dei documenti al segreto tecnico o commerciale si fondi su una motivata e comprovata dichiarazione, pertanto le motivazioni prodotte non sono vincolanti per questa Stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di accoglierle o meno, in tutto o in parte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. Il predetto modello, corredata di eventuale documentazione allegata, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.

Il predetto modello dovrà essere inserito nella piattaforma nell'apposito spazio previsto.

La mancata presentazione della citata dichiarazione è da intendersi che l'offerta tecnica presentata non contiene segreti tecnici o commerciali.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La Busta C – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma, comprensiva della dichiarazione di assolvimento della marca da bollo. L'offerta economica è sottoscritta digitalmente ed è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

a) **il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre, dovrà essere espresso in percentuale, eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti non verranno presi in considerazione. I decimali mancanti saranno considerati pari a 0.**

b) non sono ammesse offerte plurime o che superino l'importo a base d'asta.

c) L'importo del corrispettivo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile per tutta la durata del **contratto**.

N.B. Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta non dovranno essere indicati costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali conformemente a quanto previsto dall'art. 95, co. 10, del Codice

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *(la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, co. 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico nel limite del 20 per cento del punteggio complessivo)*.

Tabella n. 6 – Punteggi massimi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80

Offerta Economica	20
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Non saranno ammessi alla fase successiva gli operatori che avranno conseguito un punteggio inferiore a 50/80.

Tabella n. 7– Assegnazione dei punteggi (massimi e minimi)

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE ELEMENTI QUANTITATIVI		PUNTI
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA	A.1	Affinità e qualità di un servizio tecnico di tipo architettonico, valutate in base al grado di affinità del progetto e/o servizio architettonico prestato con quello oggetto della presente procedura e sulla qualità del servizio, mediante l'esame della relazione illustrativa, degli elaborati grafici e fotografici.	20
	A.2	Affinità e qualità di un servizio tecnico di tipo strutturale, valutate in base al grado di affinità del progetto e/o servizio strutturale prestato con quello oggetto della presente procedura e sulla qualità del servizio, mediante l'esame della relazione illustrativa, degli elaborati grafici e fotografici.	10
	A.3	Affinità e qualità di un servizio tecnico di tipo impiantistico – meccanico, valutate in base al grado di affinità del progetto e/o servizio riguardante impianti meccanici a servizio di edifici civili prestato con quello oggetto della presente procedura e sulla qualità del servizio, mediante l'esame della relazione illustrativa, degli elaborati grafici e fotografici.	10
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE	B.1	Soluzioni metodologiche per la progettazione e per il supporto tecnico al committente, valutate sulla base della descrizione delle tecniche di progettazione da adottare, delle modalità di pianificazione e gestione delle attività propedeutiche alla progettazione entro i tempi	20

		programmati, del grado di innovatività della proposta progettuale e delle proposte migliorative offerte;	
	B.2	Soluzioni organizzative, valutate sulla base dell'organigramma e delle qualifiche professionali inserite nella "struttura operativa" impegnata nello svolgimento del servizio, delle risorse strumentali e tecnologiche messe a disposizione;	20
ADEGUATEZZA OFFERTA ECONOMICA	C.1	Ribasso d'asta espresso in valore percentuale	20
TOTALE			100

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi indicati nella tabella 1 del punto 19.1 è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, secondo i seguenti livelli di valutazione:

Tabella n. 8 – Assegnazione dei coefficienti

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA
ECCELLENTE	1,00	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
OTTIMO	0,80	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
BUONO	0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
DISCRETO	0,40	Aspetti positivi apprezzabili in quanto ritenuti di qualche pregio
MODESTO	0,20	Appena sufficiente
ASSENTE E/O IRRILEVANTE	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Il punteggio assegnato al singolo sub criterio prenderà in considerazione sino alla terza cifra decimale dopo la virgola con arrotondamento in eccesso qualora la cifra successiva più significativa sarà pari o maggiore di 5.

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; **P_a** = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:

Bilineare con soglia coefficiente 0.85 (al rialzo)

Viene fatto il calcolo della media aritmetica dei valori offerti per lo stesso dettaglio da tutte le ditte in gara:

$$media = \Sigma (\text{valore offerto ditte}) / \text{numero ditte in gara}$$

Il successivo calcolo del coefficiente è differenziato a seconda che il valore offerto della ditta sia inferiore o superiore a tale media:

se valore offerto ditta \leq media:

$$coefficiente = 0.85 * \text{valore offerto} / \text{media}$$

se valore offerto ditta $>$ media:

$$coefficiente = 0.85 + (1 - 0.85) * [(\text{valore offerto} - \text{media}) / (\text{valore off. max.} - \text{media})]$$

Questa formula assegna il punteggio massimo stabilito per il dettaglio, ovvero il coefficiente 1, alla ditta che ha offerto il valore più alto. Per le altre ditte il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, dato dalla media dei valori offerti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Si può applicare nel caso il valore offerto esprima un ribasso (coefficiente 1 al ribasso maggiore).

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione,

attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito <https://gare.comune.matera.it/N/G00027>.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito <https://gare.comune.matera.it/N/G00027>.

La verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sarà effettuata dall'Ufficio Gare e Appalti del Comune di Matera, a ciò deputato, che procederà nella prima seduta a mezzo piattaforma Telematica:

- ad accertare la regolare apposizione della firma digitale di ciascun concorrente sui documenti;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- a verificare l'avvenuto caricamento in piattaforma, da parte dei concorrenti ammessi, delle offerte;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- a provvedere altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

In ogni caso, spetta al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In ogni caso, spetta al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, in modalità telematica presso gli uffici della Stazione Appaltante, siti in Matera alla via Aldo Moro, il giorno 26.01.2022 alle ore 10:00.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

I membri della Commissione di gara saranno selezionati e nominati secondo le disposizioni del Regolamento comunale approvato con la Delibera di G.C. n. 614/2017 recante *“Approvazione regolamento comunale recante “Commissione giudicatrice: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto secondo il requisito dell'offerta economicamente più vantaggiosa”*.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del

Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'Ufficio Gare, Appalti e Contratti - SUA procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste tecniche, al fine di controllare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. L'Ufficio provvederà, in seguito, al trasferimento della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 19.1 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il personale preposto dell'Ufficio Gare, Appalti e Contratti - SUA, coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica (Busta digitale C) e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 21. La piattaforma telematica, in modo automatico, attribuirà i punteggi dell'offerta economica.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara coadiuvato dalla commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP coadiuvato dalla commissione, chiude la seduta e procede secondo quanto indicato al successivo punto 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, a seconda della fase di valutazione il RUP e/o la commissione provvedono disporre le eventuali esclusioni per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett.;**
- **presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.**

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo di verifica della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede con la verifica della prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultasse anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice richiede per iscritto al concorrente la cui offerta è risultata anomala, a mezzo piattaforma telematica, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della procedura di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui

all'art. 97, co. 5, lett. d) del Codice;

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, co. 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, co. 5, lett. d).

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co.

1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C., nonché ove previsto all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 co. 4-bis, e 92 co. 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (***stand still period***) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a).

L'Amministrazione in ragione della possibilità della perdita del finanziamento, più volte evidenziata dall'Autorità Regionale di Gestione dei fondi P.O.-FESR 2014-2020, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale Comunale - Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D. Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, co. 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Piano che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del Codice e del D. M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 4.000,00 compresi gli oneri**.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il compenso relativo alla servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà corrisposto per intero a seguito dell'approvazione di ciascun livello progettuale eseguito.

Il compenso relativo alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e all'assistenza al collaudo sarà corrisposto contestualmente agli stati d'avanzamento dei lavori.

L'emissione del mandato di pagamento avverrà entro 60 gg. dal ricevimento delle fatture e resta comunque subordinata all'incameramento delle somme erogate dall'Ente finanziatore, fermo restando la possibilità di certificare il credito.

Le parti convengono che i pagamenti avverranno nel rispetto di tutte le disposizioni di legge previste in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'onorario è commisurato all'importo complessivo delle attività effettivamente svolte.

Potrà essere applicato l'istituto dell'anticipazione, come indicato all'art. 35 comma 18 del Codice e dalle modifiche apportate dal D.L. 32/2019. La predetta anticipazione sarà corrisposta, per fasi corrispondenti allo svolgimento dei livelli prestazionali giorni dall'effettivo inizio della prestazione del corrispondente livello progettuale previa presentazione della prescritta garanzia fideiussoria.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro competente per eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

La risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del servizio è demandata in via esclusiva al Tribunale di Matera, con espresso divieto di compromissione in arbitri.

La presente clausola declinatoria della competenza arbitrale prevale su eventuali diverse disposizioni riportate nei documenti di gara.

27. PENALI

In caso di mancato rispetto, per fatto del Progettista, dei termini individuati dal presente Disciplinare, si riconosce l'applicazione di una penale giornaliera all'1 per mille dell'importo contrattuale, precisando che il reiterato ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti oltre 10 gg dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la di diritto del presente contratto a richiesta del Comune, oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

28. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti preposti, a motivo della carica, al procedimento.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

30. DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel Bando, nel presente disciplinare e negli altri atti di gara, si applicano le norme del Codice dei contratti pubblici, approvato con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché, per quanto applicabili alla presente procedura di affidamento, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Fermo restando il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, è fatto, altresì, rinvio alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione.

Data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea: 24.12.2021